



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello numero di registro generale 4871 del 2023, proposto da Prisco Luca, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della Prisco Provider Eventi & Comunicazioni s.r.l., rappresentati e difesi dagli avvocati Michele Dionigi e Luigi Avenia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Matera, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Enrica Onorati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Giancarlo Viglione in Roma, Lungotevere dei Mellini, 17;

nei confronti

Passi nei Sassi s.r.l.s., rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco De Filippis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata (Sezione Prima) n. 00272/2023, resa tra le parti

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Matera e della Passi nei Sassi s.r.l.s.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 novembre 2023 il Cons. Alberto Urso e uditi per le parti gli avvocati Avenia e Onorati;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Prisco Luca, in proprio e quale rappresentante dell'Agenzia viaggi Karma di Prisco Provider Eventi & Comunicazioni s.r.l., impugnava col ricorso di primo grado i provvedimenti del Comune di Matera di decadenza della concessione precaria di suolo pubblico per l'installazione di un box prefabbricato per attività d'informazione e accoglienza turistica, nonché di diniego di Scia edilizia in accertamento di conformità per l'installazione del suddetto prefabbricato, in una agli atti correlati e conseguenti, fra cui il verbale di accertamento e contestazione d'illecito amministrativo e il verbale di sequestro amministrativo del manufatto.

Il provvedimento di decadenza era motivato, per quanto di rilievo, in ragione dell'illegittimità dell'opera realizzata, nonché dell'assenza del provvedimento autorizzatorio dell'APT Basilicata e della presentazione della Scia di apertura di filiale di agenzia turistica.

Il rigetto della Scia in accertamento di conformità era a sua volta motivato sulla base dell'intervenuta decadenza del titolo occupativo dell'area, nonché del divieto alla realizzazione d'interventi in aree ubicate all'interno dei centri storici.

Nel dolersi di tali provvedimenti, il ricorrente sollevava varie ragioni di legittimità sull'operato dell'amministrazione.

Con successivi motivi aggiunti, il ricorrente impugnava i provvedimenti frattanto adottati dal Comune recanti, rispettivamente, ordine di demolizione dell'opera e

conferma del diniego di Scia in sanatoria.

2. Il Tribunale amministrativo adito, nella resistenza del Comune di Matera, nonché costituita *ad opponendum* la società Passi nei Sassi s.r.l.s., anch'essa esercente un'attività di agenzia di viaggi in stretta contiguità fisica con il prefabbricato per cui è causa, respingeva il ricorso e i motivi aggiunti.

3. Avverso la sentenza ha proposto appello Prisco Luca, in proprio e quale legale rappresentante della società Prisco Provider Eventi & Comunicazioni s.r.l., deducendo:

I) *error in iudicando*: violazione e falsa applicazione di legge (artt. 2, 3 e 7 l. n. 241 del 1990); falsa applicazione di legge (art. 3 d.P.R. n. 380 del 2001); eccesso di potere per difetto di presupposto e di istruttoria, per erronea valutazione dei presupposti considerati; lesione del legittimo affidamento; violazione del principio di proporzionalità; violazione e falsa applicazione di legge (art. 9 l.r. n. 7 del 2008; art. 4 l.r. n. 8 del 1999); eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento;

II) *error in iudicando*: violazione e falsa applicazione di legge (art. 7 l. n. 241 del 1990); violazione di legge (art. 19 l. n. 241 del 1990); eccesso di potere per difetto di presupposto e di istruttoria, ovvero per erronea valutazione dei presupposti considerati, nonché per travisamento, sviamento e perplessità; illegittimità derivata;

III) *error in iudicando*: violazione e falsa applicazione di legge (artt. 2, 3 e 7 l. n. 241 del 1990); falsa applicazione di legge (art. 3 d.P.R. n. 380 del 2001); eccesso di potere per difetto di presupposto e di istruttoria, per erronea valutazione dei presupposti considerati; lesione del legittimo affidamento; violazione del principio di proporzionalità; violazione e falsa applicazione di legge (art. 9 l.r. n. 7 del 2008; art. 4 l.r. n. 8 del 1999); eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento; violazione di legge (art. 19 l. n. 241 del 1990); illegittimità derivata; eccesso di potere per difetto di presupposto;

IV) *error in iudicando*: violazione e falsa applicazione di legge (artt. 2, 3 e 7 l. 241 del 1990); falsa applicazione di legge (art. 3 d.P.R. n. 380 del 2001); eccesso di potere per difetto di presupposto e di istruttoria, per erronea valutazione dei

presupposti considerati; lesione del legittimo affidamento; violazione del principio di proporzionalità; violazione e falsa applicazione di legge (art. 9 l.r. n. 7 del 2008; art. 4 l.r. n. 8 del 1999); eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento; violazione di legge (art. 19 l. n. 241 del 1990); illegittimità derivata; eccesso di potere per difetto di presupposto, sotto altro profilo;

V) *error in iudicando*: violazione e falsa applicazione di legge (artt. 7 e 10 l. n. 241 del 1990); violazione di legge (art. 19 l. n. 241 del 1990); eccesso di potere per difetto di presupposto e di istruttoria, ovvero per erronea valutazione dei presupposti considerati, nonché per travisamento, sviamento e perplessità; illegittimità propria e derivata;

VI) sull'inammissibilità dell'intervento della società Passi nei Sassi.

4. Resistono al gravame il Comune di Matera e la Passi nei Sassi s.r.l.s., chiedendone la reiezione.

5. All'udienza pubblica del 9 novembre 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Col primo motivo di gravame l'appellante si duole dell'errore in cui sarebbe incorso il giudice di primo grado nel respingere le censure con cui aveva dedotto l'illegittimità del provvedimento di decadenza della concessione di occupazione di suolo pubblico (cd. "o.s.p.") per difetto di tutti i presupposti invocati dall'amministrazione, nonché per alcuni vizi procedurali occorsi.

Sotto quest'ultimo profilo, l'appellante si duole delle difformità fra la comunicazione di avvio del procedimento e il contenuto del provvedimento finale deducendo che, se fosse stata consentita la piena partecipazione procedimentale all'interessata, questa avrebbe potuto addurre censure analoghe e quelle qui svolte, e così condurre all'adozione di un provvedimento avente un diverso contenuto.

Quanto alla contestazione di abusività del manufatto in quanto non sorretto da titolo edilizio, il giudice di primo grado avrebbe erroneamente trascurato che il

Prisco ha in realtà seguito pedissequamente le indicazioni fornite dall'amministrazione, riponendo fiducia nelle stesse e acquisendo tutte le autorizzazioni richieste dagli uffici, fra cui anche quella di natura paesaggistica.

In tale contesto sarebbe da ritenere illegittimo il comportamento del Comune di disporre l'immediata decadenza dalla concessione, senza offrire la possibilità di rimedio all'interessato mediante presentazione di Scia in sanatoria, con lesione così dell'affidamento ingenerato con l'attività istruttoria e provvedimento e violazione del principio di proporzionalità.

Parimenti illegittimo dovrebbe ritenersi, al riguardo, il Regolamento comunale sulle o.s.p. laddove ricollega la decadenza alla semplice violazione delle norme dello stesso Regolamento, senza previsione di alcuna graduazione proporzionale della sanzione.

Anche le altre ragioni a fondamento della disposta decadenza sarebbero illegittime: la contestata carenza di titolo per l'attività d'informazione e accoglienza turistica (cd. "I.A.T.") in quanto si tratterebbe di attività non svolta presso il manufatto; l'addebitata omessa presentazione di Scia di apertura di filiale di agenzia turistica atteso che, anche a voler ricondurre a tale ambito l'attività svolta dalla ricorrente, sarebbe sufficiente a tal fine una mera comunicazione alla Regione, la cui omissione si risolve in un'irregolarità facilmente sanabile, giammai sanzionabile con la decadenza dal titolo concessorio.

1.1. Il motivo non è divisibile.

1.1.1. Occorre premettere che il titolo concessorio dichiarato decaduto, promanante dal provvedimento del 20 maggio 2019 di rinnovo di concessione precaria finalizzata all'o.s.p., veniva adottato dal Servizio Patrimonio del Comune disponendo la "*autorizza[zione], ai soli fini patrimoniali [...] all'occupazione [...]*".

Di tale limitata e specifica *causa* del provvedimento si rinviene conferma anche nelle sue successive statuizioni provvedimentali, ove si chiarisce che "*la Concessione precaria rilasciata [...] è riferita all'occupazione di suolo pubblico,*

per cui eventuali motivi ostativi correlati ad altre normative non rilevano ai fini patrimoniali”.

Coerentemente, subito dopo si afferma che la concessione “*non costituisce titolo abilitativo all’esercizio dell’attività di cui trattasi*”, “*non sana la mancanza di altre autorizzazioni eventualmente necessarie per l’esercizio dell’attività di cui trattasi*”, e che “*sono fatti salvi altri visti, autorizzazioni e concessioni di altri Enti, propedeutici ed essenziali all’esercizio dell’impianto e della relativa attività*”.

È evidente come il provvedimento coincidesse semplicemente, nella specie, con una determinazione circa la disposizione del *patrimonio* comunale, messo a disposizione a certi fini (in specie, pur espressamente “*per l’apposizione di un prefabbricato non ancorato stabilmente al suolo*”) e con certe modalità e limitazioni dell’interessata; ma senz’altro tale provvedimento non costituiva *ex se* titolo abilitativo all’edificazione.

Né rileva, a tal fine, che per il rilascio fossero occorsi altri atti di assenso, fra cui quelli inerenti alla compatibilità paesaggistica, oltreché di parere rilasciato dalla Soprintendenza dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo: il che rientra infatti pur sempre nell’ambito del procedimento finalizzato (previ i pertinenti pareri, appunto, e sotto le condizioni imposte) all’atto concessorio, e cioè alla determinazione dispositiva del bene pubblico in favore del soggetto istante.

Il che nulla ha a che vedere, evidentemente, con il (distinto) profilo edificatorio, e cioè inerente alla realizzazione e installazione (o mantenimento) di manufatti sull’area (patrimoniale) concessa.

Ciò attiene infatti a un distinto profilo non inciso dal provvedimento concessorio, anzi concorrente ed espressamente “fatto salvo” dallo stesso.

1.1.2. Tanto osservato, occorre valutare se, effettivamente, possa ritenersi carente nella specie il titolo edificatorio contestato dall’amministrazione, e quali effetti ciò eventualmente determini rispetto al provvedimento di concessione impugnato.

Sotto il primo profilo, correttamente il giudice di primo grado ha posto in risalto

che il manufatto richieda il permesso di costruire ai sensi dell'art. 10 d.P.R. n. 380 del 2001, rientrando fra le opere di cui all'art. 3, comma 1, lett. e.5), d.P.R. n. 380 del 2001 (i.e., «*manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere*»), e dunque fra gli «*interventi di nuova costruzione*».

Quanto agli effetti di tale omissione, altrettanto correttamente il giudice di primo grado e l'amministrazione vi hanno ricavato la potestà di disporre la decadenza della concessione a norma dell'art. 15 del Regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale (e già del Regolamento Cosap), che prevede appunto quale causa di decadenza la “*violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso (abuso o uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione-autorizzazione o il relativo provvedimento di variazione)*” (oltreché, tra le altre, la “*violazione degli obblighi previsti dall'atto di concessione-autorizzazione*”), fra cui senz'altro rientra la carenza di titolo edificatorio sul manufatto installato, che - come già osservato - prescinde dall'atto di concessione adottato dall'amministrazione.

Né può invocarsi, in senso inverso, un qualche meritevole affidamento in capo all'appellante, proprio perché, da un lato, il titolo edificatorio è dovuto *ex lege* (tanto che, in linea generale, la sua carenza legittima *ex se* la demolizione dell'opera, anche a distanza di tempo, e senza alcuna necessaria motivazione: cfr. Cons. Stato, Ad. plen., 17 ottobre 2017, n. 9), dall'altro era la stessa concessione, come posto in risalto, a far salvi tutti gli altri titoli ed autorizzazioni necessari per l'esercizio dell'impianto e relativa attività.

Allo stesso modo, non può pretendersi dall'amministrazione la concessione d'una possibilità di sanatoria dell'illegittimità in essere, e così invocare il difetto di proporzionalità del provvedimento (dovendo il Comune, in tesi, permettere l'adozione di Scia in sanatoria prima di dichiarare la decadenza), atteso che la fattispecie determinante la decadenza *ex art. 15, comma 1, lett. a)*, Regolamento (in relazione, appunto, allo specifico ambito della concessione *patrimoniale* del bene) era nella specie già integrata sul piano sostanziale, e dunque tale da consentirne *ex*

se, legittimamente, la dichiarazione.

1.1.3. A ciò si aggiunga poi che anche le altre violazioni contestate dal Comune a fini decadenziali non risultano illegittime.

Emerge chiaramente dal verbale di accertamento elevato dalla Polizia locale il 25 agosto 2021 che presso il prefabbricato controverso veniva esercitata *“l’attività di agenzia di viaggio e turismo, consistente nella prenotazione e vendita di visite turistiche nella Città dei Sassi, a fronte del pagamento di euro 15,00 per persona, con emissione di scontrino fiscale”* (peraltro, si rileva per completezza, rilasciato da una diversa società).

Si tratta, all’evidenza, di un’attività commerciale, di *“prenotazione e vendita di visite turistiche”*.

In tale contesto, come risulta dall’istruttoria comunale, l’appellante non era legittimata allo svolgimento di tale attività presso il locale in rilievo, né quale agenzia di viaggi (in relazione ad attività effettivamente rientrante nell’ambito di competenza di tali agenzie, *ex art. 4, comma 1, lett. a) e d), l.r. n. 8 del 1999*), né eventualmente quale ufficio di Informazione ed Accoglienza Turistica - I.A.T., *ex art. 9 l.r. n. 7 del 2008*: dalle verifiche eseguite tanto dal Suap, quanto dall’Ufficio Turismo, risulta infatti che la Pisco Provider Eventi & Comunicazioni non aveva alcuna autorizzazione quale I.A.T., né tanto meno era legittimata a svolgere l’attività di agenzia turistica presso il box prefabbricato qui controverso.

Ne consegue che effettivamente l’attività posta in essere dall’appellante e accertata dalla Polizia locale non era consentita in quel locale, e il che parimenti integra la violazione di cui all’art. 15 del Regolamento coincidente con la *“violazione delle disposizioni concernenti l’utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso”*.

Né rileva che, ai fini dell’attivazione di una sede secondaria, occorresse una semplice comunicazione *ex art. 5, comma 5, l.r. n. 8 del 1999*, atteso che ciò potrebbe eventualmente assumere rilievo *pro futuro*, ma non consente di rimuovere o superare di per sé la violazione (già) consumata, e idonea a fondare (insieme,

comunque, con l'altra contestata violazione edilizia) la decadenza a norma del suddetto art. 15 del Regolamento.

1.1.4. Allo stesso modo, non sono condivisibili né conducenti le doglianze promosse dall'appellante in relazione al suddetto art. 15 del Regolamento comunale, considerato che la dedotta sua genericità non è pertinente rispetto alla prevista violazione (di contenuto ben specifico) qui integrata (*i.e.*, “*violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso*”, come suesposto) e contestata (pur insieme a richiami alle altre previsioni regolamentari) dall'amministrazione, di suo ben sanzionabile con una determinazione di decadenza (e a ciò sufficiente), correlandosi appunto a comportamenti violativi attinenti all'utilizzo del bene dato in concessione, e dunque all'oggetto proprio della concessione stessa.

1.1.5. Non rilevano infine le contestazioni procedurali inerenti alle dedotte difformità tra la comunicazione di avvio del procedimento e il provvedimento finale, stante appunto la natura vincolata di quest'ultimo - a mente delle violazioni integrate e della previsione dell'art. 15 del Regolamento - agli effetti dell'art. 21-*octies*, comma 2, l. n. 241 del 1990, né del resto l'appellante adduce elementi conoscitivi od istruttori che avrebbe potuto offrire in caso di coincidenza dell'originario avviso con il contenuto del provvedimento finale, considerato d'altra parte che le doglianze qui proposte sono infondate, e vista in ogni caso la natura vincolata del provvedimento.

Il che senza considerare peraltro che, con nota del 7 giugno 2022, l'amministrazione interloquiva ulteriormente con l'interessata, precisando gli elementi di contestazione e richiedendo i documenti necessari al loro superamento, ciò dunque in termini sostanzialmente integrativi dell'avvio del procedimento e tali da consentire un ulteriore sviluppo di contraddittorio con la Prisco Provider.

2. Col secondo motivo l'appellante si duole dell'errore in cui sarebbe incorso il giudice di primo grado nel respingere le censure avverso il disposto provvedimento di diniego di Scia edilizia in sanatoria, con erronea valutazione circa l'impossibile

sanatoria dell'installazione del manufatto prefabbricato.

Osserva l'appellante, al riguardo, che anzitutto l'illegittimità del provvedimento di decadenza si riverbera *ex se* su quello di diniego della Scia, che si basa prima di tutto sulla ritenuta carenza di legittimazione dell'interessata.

Sotto altro profilo, sarebbe illegittimo il richiamo ai divieti d'interventi edilizi nel centro storico in quanto relativo a tipologie di opere diverse da quella qui in rilievo, consistente in un mero box prefabbricato non ancorato stabilmente al suolo.

L'assenza di alcun divieto al riguardo discenderebbe peraltro dallo stesso Regolamento comunale sulle o.s.p., che ben prevede il rilascio titoli per l'occupazione di spazi nel centro storico a mezzo di *dehors* o chioschi, e prevede in tal caso l'acquisizione solo eventuale del titolo edilizio, peraltro anche in deroga alla vigente strumentazione urbanistica.

Non varrebbe richiamare, in senso opposto, il fatto che il suddetto Regolamento si riferisca a sole opere destinate ad attività di ristorazione, giacché l'eventuale divieto di interventi in aree del centro storico, derivante dalla legge regionale n. 25 del 2009, se applicabile nei termini divisati dall'amministrazione dovrebbe evidentemente valere anche per le opere aventi fini ristorativi.

2.1. Neanche tale motivo è condivisibile, dovendo essere respinto per effetto del rigetto delle precedenti doglianze.

2.1.1. Nella specie, uno dei motivi posti a fondamento del diniego di Scia è la carenza di legittimazione a fronte dell'intervenuta decadenza del titolo concessorio per l'o.s.p., già integrata al tempo dell'adozione del suddetto diniego.

Per questo, una volta confermata la legittimità di tale decadenza, senz'altro il detto presupposto (autonomamente fondante) del diniego di Scia può ritenersi consolidato e tale da sorreggere *ex se* il provvedimento, in un contesto in cui del resto l'appellante non formula altri rilievi sostanziali su tale profilo, contestato in via essenzialmente derivata.

Il che è sufficiente al rigetto della doglianza, essendo confermata una delle (distinte

e autonome) ragioni a fondamento del (plurimotivato) provvedimento impugnato.

3. Col terzo motivo l'appellante reitera la doglianza, già svolta in primo grado, con la quale si deduce che le censure avverso il provvedimento di diniego di Scia si riverberano anche sul verbale di sequestro amministrativo adottato dalla Polizia locale, nonché sul verbale d'accertamento e contestazione di illecito amministrativo e sul provvedimento del 20 luglio 2022 del dirigente del Suap di Matera di diniego di Scia per l'inizio di servizi turistici su area pubblica, tutti affetti da illegittimità derivata in conseguenza del necessario accoglimento delle precedenti censure.

3.1. Anche tale motivo va respinto, dal momento che lo stesso fa valere profili d'illegittimità derivata ancorati al provvedimento di diniego di Scia, confermato il quale anche i vizi denunciati, in via transitiva, su altri provvedimenti, sono da ritenere superati.

4. Col quarto motivo di gravame l'appellante si duole del mancato accoglimento delle censure avverso la conseguente ordinanza dirigenziale che ha ordinato la demolizione del manufatto, e deduce al riguardo come la fondatezza delle censure formulate avverso il provvedimento di decadenza e il diniego di Scia si riverberi di per sé anche su tale ordine di demolizione, privandolo dei suoi necessari presupposti.

Il giudice di primo grado, inoltre, invocando l'ipotetica natura plurimotivata del provvedimento avrebbe erroneamente omissso di pronunciarsi sulla doglianza con cui il ricorrente aveva censurato il "cortocircuito logico" su cui riposa il provvedimento ove afferma che *"per il venir meno della concessione di occupazione del suolo pubblico, l'opera installata risulta essere [...] priva di titolo edilizio abilitativo"*, senza considerare che invece la detta concessione non configura un titolo edilizio, e che, al contrario, se così fosse, sarebbe illegittima a monte la disposta decadenza appunto per carenza di un siffatto titolo edilizio.

4.1. Il motivo non è fondato.

4.1.1. Anche in questo caso, le doglianze d'illegittimità derivata in capo all'ordinanza di demolizione sono di per sé travolte dal rigetto delle censure

relative ai presupposti atti di decadenza della concessione e diniego della Scia.

Il residuo vizio di presunta illogicità o contraddittorietà dell'ordinanza è invece infondato: fermo quanto sin qui osservato sulla legittimità della disposta decadenza della concessione (con assenza, contestuale, di titolo edilizio in relazione al manufatto), il profilo d'illegittimità denunciato si risolve a ben vedere in una mera imprecisione lessicale dell'atto, chiarita e comunque superata da quanto sin qui osservato.

La decadenza della concessione, infatti, ben determina una carenza di titolo abilitativo (benché impropriamente definito "*edilizio*" nell'ordine di demolizione) presupposto per l'opera (tanto che la Scia in sanatoria è stata legittimamente denegata proprio per tale ragione), mentre, peraltro, effettivamente difettava nella specie anche il titolo edilizio (come reso palese anche dal provvedimento di decadenza della concessione), pur non riconducibile al (distinto) atto concessorio, e di tale difetto lo stesso ordine di demolizione dava conto.

Per tale ragione, alcuna illegittimità sostanziale è rinvenibile nel provvedimento, peraltro avente un contenuto e portato esecutivo dei precedenti adottati dall'amministrazione.

5. Col quinto motivo l'appellante si duole dell'errore in cui sarebbe incorso il giudice di primo grado nel respingere i motivi aggiunti avverso l'atto di conferma del 6 ottobre 2022 del diniego di Scia affermando la non necessità di confutazione delle difese procedurali svolte dall'interessata, con l'effetto di legittimare così una totale carenza di motivazione.

In tale contesto, il provvedimento sarebbe illegittimo sia per vizi derivati (in conseguenza, cioè, dell'illegittimità del primigenio diniego di Scia), sia per vizi propri, nei termini suindicati.

5.1. Il motivo non è fondato.

5.1.1. La censura va respinta di per sé, una volta rigettate le doglianze sull'originario diniego di Scia in sanatoria, sui vizi fatti valere in via derivata.

Mentre è infondato il profilo di doglianza inerente al denunciato difetto di motivazione, atteso che il provvedimento di conferma del diniego dà espressamente conto delle osservazioni presentate dall'interessata, e il che è sufficiente - secondo consolidata giurisprudenza di questo Consiglio di Stato - ai fini del rispetto dell'obbligo di contraddittorio procedimentale, non occorrendo un'analitica e puntuale confutazione, da parte dell'amministrazione, di tutti gli argomenti proposti dall'interessato (*inter multis*, cfr. Cons. Stato, V, 15 febbraio 2023, n. 1608; 5 dicembre 2022, n. 10629; 27 ottobre 2021, n. 7179; 6 ottobre 2021, n. 6648; 25 agosto 2021, n. 6045; 14 agosto 2020, n. 5037; 15 aprile 2020, n. 2426; 25 febbraio 2019, n. 1247 e 1248; VI, 4 febbraio 2019, n. 843; V, 30 ottobre 2018, n. 6173; 25 luglio 2018, n. 4523; VI, 2 maggio 2018, n. 2612; 12 febbraio 2014, n. 682), e il che vale evidentemente anche in relazione all'atto di conferma qui adottato, in cui come già rilevato è espressamente menzionata la memoria procedimentale dell'interessata.

Di qui l'infondatezza anche del denunciato vizio di carenza motivazionale del provvedimento.

6. Con l'ultimo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza in relazione alla ritenuta ammissibilità dell'intervento in giudizio della società Passi nei Sassi, che non avrebbe comprovato alcun interesse di fatto sulla vicenda, non avendo fornito evidenza della circostanza che la stessa abbia sedi nella zona coinvolta, e che quindi operi in concorrenza, anche spaziale, con la ricorrente.

6.1. Il motivo non è fondato.

6.1.1. L'interesse di fatto legato alla *vicinitas*, e dunque alla concorrenza "spaziale" fra le imprese coinvolte, è documentato dalla visura camerale e dal contratto di locazione versato in atti, da cui risulta che la Passi nei Sassi ha un'unità operativa sita in via Lucana, 187, la medesima via cioè ove risulta collocato il box prefabbricato controverso, posto appunto in via Lucana, angolo via Pasquale Vena.

7. In conclusione, per le suesposte ragioni l'appello è infondato e va respinto.

7.1. La particolarità e complessità della fattispecie giustifica l'integrale

compensazione delle spese del presente grado di giudizio fra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge;

Compensa integralmente le spese del presente grado di giudizio fra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Presidente

Angela Rotondano, Consigliere

Alberto Urso, Consigliere, Estensore

Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere

Sara Raffaella Molinaro, Consigliere

L'ESTENSORE

Alberto Urso

IL PRESIDENTE

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti

IL SEGRETARIO